

Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e della Convenzione europea sul paesaggio, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, la presente legge detta i principi fondamentali per la conservazione del suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, determinante per la difesa dell'ecosistema e delle caratteristiche del paesaggio, per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di qualità.

2. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per "superficie agricola" i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici, nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;
- b) per "consumo di suolo" la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi che ne determinano l'impermeabilizzazione, l'urbanizzazione, l'edificazione e la cementificazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, perseguono il coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale con quelle rivolte al contenimento del consumo di suolo agricolo. A tal fine, per favorire l'effettivo utilizzo agricolo, la Regione promuove misure rivolte a disincentivare l'abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile.

Art. 2

(Individuazione degli immobili di proprietà regionale e di altri enti pubblici)

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, i dipartimenti regionali competenti in materia di bilancio e di agricoltura, su delega della Giunta regionale, anche avvalendosi degli enti e agenzie strumentali e senza ulteriori oneri, predispongono l'elenco annuale, con relativa cartografia, dei terreni agricoli e a vocazione agricola e pastorale, di proprietà della Regione e degli enti da essa controllati, idonei per l'assegnazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa e a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole svolte o che si prevede di svolgere sia prevalente.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco di cui al comma 1 viene reso pubblico e accessibile tramite il sistema informativo della Giunta regionale.
3. L'assegnazione dei terreni avviene a titolo oneroso secondo i parametri contenuti nel regolamento di attuazione di cui al comma 1 dell'articolo 3.

Art. 3

(Procedure per il conferimento ai giovani agricoltori)

1. Gli elenchi degli immobili individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, unitamente al regolamento di attuazione e allo schema di avviso pubblico, sono approvati dalla Giunta regionale. Il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, conformemente alle previsioni contenute nella legislazione vigente, provvede all'emanazione degli avvisi pubblici per la concessione o locazione dei terreni contenuti in tali elenchi, ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e idonei per la cessione in locazione a giovani agricoltori singoli o associati in forma cooperativa. Provvede, altresì all'istruttoria e alla stipula dell'atto di assegnazione.
2. I comuni provvedono, con apposito bando pubblico, alla locazione con contratto agrario a giovani imprenditori agricoli singoli o associati in forma cooperativa, così come definiti dal regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
3. Le risultanze del censimento predisposto dai comuni sono pubblicate da ogni ente locale nel rispettivo albo pretorio e sito internet e sono inserite nell'inventario previsto al comma 2 dell'articolo 2.
4. La concessione o locazione dei terreni agricoli o a vocazione agricola contenuti negli elenchi di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 2, appartenenti al demanio, al patrimonio disponibile della Regione, agli enti locali e agli altri enti pubblici è disposta conformemente alla legislazione nazionale e regionale vigente.
5. Gli avvisi pubblici regionali e comunali prevedono l'affidamento in concessione o locazione dei terreni di proprietà pubblica a favore dei giovani agricoltori di età inferiore a quarant'anni e con priorità ai giovani al primo insediamento e alle cooperative sociali così come definiti dal regolamento (CE) 1305/2013. Le locazioni prevedono il vincolo di destinazione agricola per un periodo equivalente alla durata del rapporto.

Art. 4

(Norme per favorire il recupero produttivo e contenere il consumo di suoli agricoli)

1. Sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali di miglioramento fondiario e agronomico rivolti alla coltivazione, all'allevamento del bestiame, alla silvicoltura nonché quelli funzionali alla conduzione dell'impresa agricola, alle attività di trasformazione, elaborazione, commercializzazione
-

delle produzioni vegetali e animali, all'agriturismo e alle attività annesse e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Gli interventi di miglioramento fondiario e agronomico sono preliminarmente concordati e autorizzati dal concedente e, nel caso di locazione, sono attivate le procedure di cui all'articolo 16 della l. 203/82.

2. Nel caso di inosservanza del vincolo di destinazione agricola degli immobili affidati o della procedura di cui al comma 1, si applica all'assegnatario la sanzione amministrativa pecuniaria definita e quantificata non inferiore a 5 mila euro e non superiore a 50 mila euro e la sanzione accessoria consistente nella demolizione delle opere non concordate e autorizzate e nel ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art.5


(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a 'D' and a long horizontal stroke.
